



**COMUNE DI
SAN PELLEGRINO TERME
Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO
per la concessione dei
PATROCINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 23 del 27/10/2011
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2021

INDICE

- **□ Art. 1: Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni**
- **□ Art. 2: Soggetti competenti alla concessione di patrocinii**
- **Art. 3: Soggetti beneficiari dei patrocinii**
- **Art. 4: Criteri per la concessione dei patrocinii**
- **Art. 5: Concessione di patrocinii in casi eccezionali**
- **Art. 6: Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**
- **Art. 7: Procedura per la concessione di patrocinii**
- **Art. 8: Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio**
- **Art. 9: Patrocinio associato a forme di sostegno economico**
- **Art. 10: Disposizioni finali**

ART. 1

Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
3. Ai fini del presente regolamento si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa.

ART. 2

Soggetti competenti alla concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento del Sindaco, o per esso di un Assessore:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti);
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'Amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti, anche in forza di quanto previsto dal successivo articolo.
Con il provvedimento di rilascio del patrocinio è possibile stabilire l'erogazione di forme di sostegno economico indiretto (utilizzo gratuito di locali, fornitura di beni/servizi) fino ad un importo massimo di € 1.000,00, per anno e per ciascuno operatore. ¹

ART. 3

Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro, operanti sul territorio;

- b) altri organismi non profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la Comunità Locale;
 - e) associazioni e federazioni sportive;
 - f) istituti scolastici;
 - g) parrocchie e oratori;
 - h) A.S.L. e Aziende Ospedaliere e sanitarie.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società di capitali o di persone, per iniziative divulgative comunque non lucrative.

ART. 4

Criteri per la concessione dei patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

ART. 5

Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

¹ Periodo inserito con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 30/06/2021. Identico paragrafo è stato inserito nel Regolamento Comunale del Regolamento comunale per la concessione di contributi a enti associazioni e persone fisiche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27 luglio 2018

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 6

Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 7

Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 14 (quattordici) giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione, effettua l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 7 (sette) giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio. Fermo restando che l'Amministrazione emetterà il provvedimento entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

ART.8

Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

ART. 9

Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, utilizzo di locali e di aree, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti negli appositi regolamenti.

ART. 10

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 in data 24.01.2005, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Zogno, lì 22 febbraio 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Domenico Figà)
